

Allegato "A" al Repertorio n. 51.441 e Fascicolo n. 19.898.
(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 12-01-2007)

STATUTO della Associazione
"INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ART
AND PSYCHOLOGY"

TITOLO I - Denominazione - Finalità - Programmi

Articolo 1

L'Associazione è denominata "INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ART AND PSYCHOLOGY" (IAAP) ed ha sede in Firenze, Piazza Madonna degli Aldobrandini, n. 1.

Articolo 2

L'Associazione non ha fini di lucro ed opera nell'ottica del volontariato inteso come partecipazione, solidarietà e pluralismo (ex lege 266791). Nel suo specifico culturale si propone di:

- promuovere il metodo di una lettura integrata e multidimensionale dell'opera d'arte, comunque intesa, senza preclusioni di epoche, stili, artisti,
- elaborare e proporre specifici contributi scientifici, personali.e/o di gruppo. chiave di lettura privilegiata è quella psicodinamica, senza escluderne altre che si presentino con motivazioni e modalità fondatamente artistiche, storiche, sociali, filosofiche, religiose, psicologiche in genere;
- organizzare incontri, dibattiti e fattive collaborazioni con le comunità scientifiche e con le istituzioni interessate.

Articolo 3

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- Costituire gruppi di studio, in particolare gruppi di studio interdisciplinari, nazionali o internazionali, coordinati o diretti da studiosi nominati dal Consiglio direttivo dell'Associazione, con mandato revocabile dal Consiglio stesso in qualsiasi momento. Costituire un International Advisory Committee, con il compito di proporre attività e argomenti di studio o ricerca, e con compiti promozionali.
- istituire corsi di aggiornamento; organizzare rapporti di collaborazione c/o adesioni con Associazioni nazionali ed estere, pubbliche e private, Enti nazionali e regionali, Università italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio; proporre tipi di

intervento ed organizzare corsi, dibattiti e consulenze; curare pubblicazioni ed attivare ogni altra iniziativa sui temi di cui agli scopi prefissi.

TITOLO II - Struttura associativa

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, coloro i quali si riconoscono nel presente Statuto accettandolo integralmente. Le attività di volontariato culturale che ne conseguono tutte prestate in modo personale, spontaneo e gratuito sono aperte gratuitamente alla fruizione di tutti.

Articolo 5

Sono soci della Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti vi siano stati ammessi in seguito a domanda al Consiglio Direttivo e si siano impegnati a rispettare lo Statuto dell'Associazione nonché a versare annualmente la quota associativa.

Articolo 6

L'elenco dei soci dovrà essere tenuto sempre a disposizione dei soci presso la sede sociale affinché tutti ne possano prendere visione.

Il socio che intenda dimettersi dovrà comunicare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il socio dimissionario non avrà diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

Articolo 7

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- promuovere attività tendenti al conseguimento dei fini statutarî;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto purchè siano in regola con il pagamento della quota annuale;
- eleggere gli organismi di direzione ed essere eletti negli stessi.

Articolo 8

I soci sono tenuti a:

- far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire alla realizzazione dei suoi programmi;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- versare puntualmente nei termini fissati le quote sociali.

Il socio moroso per quote scadute da oltre 2 (due) mesi e che non adempia all'obbligo relativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione di formale invito alla regolarizzazione, cessa automaticamente di far parte dell'Associazione. Le quote sociali, i

termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Salvo il diritto di recesso, la decadenza da socio può avvenire:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale;
- per espulsione o radiazione, legittimata da comportamento e/o attività che risultino in palese contrasto con i principi statutari, con le finalità dell'Associazione, con i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

La decisione di esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo e viene presa a maggioranza assoluta dei suoi membri.

TITOLO III - Struttura organizzativa

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 10

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione, da effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, viene effettuata mediante avviso scritto ai singoli soci contenente l'ordine del giorno.

Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio presente può essere portatore di un massimo di due deleghe.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 2/3 del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Articolo 13

L'Assemblea straordinaria viene convocata

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno;
- quando devono essere deliberate modifiche da apportare allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- allorché ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 (due quinti) dei soci.

Articolo 14

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Così costituita l'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto od al regolamento, se istituito, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole di 3/4 dei soci.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, determinati dall'Assemblea e nominati dalla medesima; sono rieleggibili, durano in carica un triennio ed operano a titolo gratuito.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e fissa le funzioni e le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

Il Consiglio nomina, altresì, al suo interno, un Vice Presidente, un Segretario Generale ed il Segretario Scientifico. Il Tesoriere può essere nominato anche tra gli esterni al Consiglio.

Articolo 16

Il Presidente rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi, convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni, sottoscrive le deliberazioni adottate e firma il rendiconto annuale.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 17

Il Presidente dell'Associazione può contrarre obbligazioni per conto dell'Associazione, nei limiti delle presumibili esigenze e compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali e gestirli. Tali facoltà sono delegabili in tutto od in parte al Tesoriere.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee; - redigere i bilanci;
- approvare le modalità di ammissione, le quote sociali ed il loro riparto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Articolo 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza personale o su delega della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza semplice e verbalizzate nell'apposito libro dal Segretario. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 20

Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette inviti per le riunioni del Consiglio e delle Assemblee, provvede ai rapporti con Enti ed altre Associazioni nazionali.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, i verbali delle riunioni del Consiglio verranno redatti dal consigliere più giovane.

TITOLO IV - Patrimonio - Bilancio

Articolo 21

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali dei soci nonché i contributi volontari corrisposti dagli stessi;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; - i contributi pubblici e privati.

Articolo 22

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- erogazioni, donazioni, lasciti dei soci o di terzi.

Articolo 23

Esercizio sociale e bilancio L'esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con approvazione assembleare (art. 14) del bilancio consuntivo e preventivo di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Nel bilancio devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

TITOLO V - Disposizione finali

Articolo 24

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 25

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme in materia.